

	CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI TIROCINI	
	TRA	
	- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari , con sede legale in Cagliari,	
	nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, di seguito	
	denominata anche A.O.U. o Azienda o Soggetto Ospitante, rappresentata dal	
	Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu;	
	E	
	- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SAPP – Scuola dell'Accademia	
	di Psicoterapia Psicoanalitica , con sede in Roma, Via Germano Sommeiller n. 40,	
	codice fiscale e partita IVA 11861911003, di seguito denominato anche Istituto o	
	Soggetto Promotore, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa	
	Martina Petrollini;	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale	
	all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono	
	equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;	
	- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in	
	psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100)	
	ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati	
	accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo	
	possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda	
	articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in	
	situazioni di emergenza;	
	- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008)	

	prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato	
	alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento	
	n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia	
	dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi	
	dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione	
	di uno psicoterapeuta;	
	- con Deliberazione n. 1055 del 20.08.2021 l'Azienda Ospedaliero Universitaria di	
	Cagliari ha approvato il Regolamento aziendale sui tirocini di formazione e	
	orientamento curriculari ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 e del	
	D.M. 25/03/1998 n. 142.	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – Premessa	
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	L'A.O.U. di Cagliari assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività	
	di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto	
	previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate	
	esperienze pratico-applicative. L'Azienda dichiara di erogare servizi di psicoterapia	
	e di diagnostica clinica e che sono presenti psicoterapeuti disponibili a svolgere la	
	funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo	
	da concordare con il Direttore della S.C. Psichiatria dell'A.O.U. di Cagliari, nei	
	periodi che saranno concordati tra i Responsabili dell'Istituto e dell'Azienda.	
	Art. 2 – Oggetto	
	La convenzione, al fine di snellire l'iter relativo all'attivazione dei singoli tirocini,	
	disciplina la possibilità che gli studenti del Soggetto Promotore frequentino le	

	strutture dell'Azienda per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito del	
	percorso formativo previsto dai corsi da essi frequentato.	
	All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi	
	(esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle	
	rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.	
	La presente convenzione non comporta alcun obbligo per l'A.O.U. che valuterà ogni	
	richiesta di tirocinio caso per caso.	
	I tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della Legge n. 196 del	
	24/06/1997 e ss.mm.ii., non costituiscono rapporti di lavoro e non potranno essere	
	utilizzati per la sostituzione del personale.	
	Art. 3 – Durata	
	La durata della convenzione è pari ad anni 4 (quattro). È escluso il rinnovo tacito.	
	Art. 4 – Attivazione dei tirocini e progetto formativo	
	Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari il D.E.C. è il Direttore della S.C.	
	Psichiatria.	
	Ogni tirocinio sarà attivato in base di una specifica richiesta del Soggetto Promotore	
	– che dovrà richiamare la presente convenzione – e sarà formalizzato per ciascun	
	tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:	
	a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;	
	b) il percorso di studi a cui il tirocinante è iscritto con i riferimenti che ne attestino il	
	riconoscimento da parte delle istituzioni competenti e/o corso di studi nel caso di	
	studente universitario;	
	c) i nominativi e i recapiti del tutor del soggetto proponente e del tutor individuato	
	dall'azienda;	

	d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura dell'Azienda;	
	e) gli obblighi del tirocinante, del Soggetto Promotore e dell'Azienda;	
	f) le strutture (sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;	
	g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.	
	Il progetto formativo dovrà essere redatto dal soggetto promotore e dovrà essere sottoscritto dal tutor individuato dall'azienda e dal tirocinante per accettazione.	
	Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal Soggetto Ospitante, come responsabile aziendale.	
	Le modalità di svolgimento delle attività didattiche teoriche e pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabilite dai responsabili dell'Azienda e comunicati agli eventuali tutor indicati dal Soggetto Promotore, che offriranno la loro disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse.	
	Art. 5 – Obblighi del tirocinante	
	Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:	
	a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;	
	b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;	
	c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;	
	d) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme	

	dell'ordinamento vigente per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;	
	e) rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi);	
	f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;	
	g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta ai relativi tutor.	
	Art. 6 – Rimborso spese	
	Per le attività di tirocinio curriculare rivolte ad allievi di soggetti proponenti privati riconosciuti, dovrà essere previsto un contributo economico a titolo di rimborso spese a favore dell'Azienda, nella sua qualità di Soggetto Ospitante; il rimborso è quantificato sulla base del costo orario dello straordinario previsto dal C.C.N.L. di riferimento del tutor individuato per ogni ora di attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.	
	Non è previsto alcun rimborso spese a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari nel caso in cui i tirocinanti siano dipendenti a tempo indeterminato della stessa e/o l'attività di tutoraggio sia effettuata dal Direttore della Struttura ospitante.	
	Art. 7 – Attestato di tirocinio	
	L'attività svolta dal tirocinante verrà valutata in itinere e a fine periodo dal tutor	

	individuato dall'Azienda attraverso una scheda di valutazione condivisa con il	
	Soggetto Promotore.	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, al termine del tirocinio, l'Azienda rilascerà	
	al tirocinante - che avrà completato l'80% del periodo di tirocinio - un'attestazione	
	dei risultati, specificando le competenze acquisite durante il tirocinio.	
	Art. 8 – Prevenzione e sicurezza	
	Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato	
	ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei	
	luoghi di lavoro.	
	Al riguardo, il Soggetto Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la	
	protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la	
	legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a	
	carico dello stesso.	
	Sono a carico del Soggetto Promotore la formazione sulla sicurezza, generale e	
	specifico per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente attestazione	
	dell'avvenuta formazione e programma dei corsi, mentre sarà cura dell'Azienda	
	effettuare l'eventuale formazione aggiuntiva (su rischi specifici non preventivabili e	
	la formazione sulla gestione delle emergenze proprie dell'Azienda).	
	Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di	
	prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai	
	Regolamenti dell'Azienda che provvederà a garantirne la conoscenza.	
	Art. 9 – Sorveglianza sanitaria	
	L'avvio della frequenza è subordinato all'avvenuta validazione della certificazione di	
	idoneità sanitaria del tirocinante da parte del Medico Competente dell'A.O.U.	

I tirocinanti, se tenuti a svolgere le attività di tirocinio all'interno di unità operative assistenziali, dovranno comunque sottoporsi a test IgG il riscontro degli agenti virali e al Test Mantoux, se non già posseduto e non antecedente a 24 mesi.

Art. 10 – Responsabilità, coperture assicurative e comunicazioni

L'Azienda si intende sollevata e indenne da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei tirocini, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone, animali o cose e per eventuali conseguenti richieste di indennizzo e/o risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda, nessuna esclusa.

Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile contro terzi.

Per quanto attiene alla responsabilità civile, si precisa che il Soggetto Promotore assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di formazione mentre operano fuori sede.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante purché rientranti nel progetto formativo e preventivamente autorizzate. Gli estremi della polizza vengono riportati in dettaglio all'interno del progetto formativo.

È a carico del Soggetto Promotore dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante.

Il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

	Art. 11 – Risoluzione della convenzione e recesso	
	In tema di risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e	
	ss. del Codice civile.	
	Ai sensi dell'art. 21 <i>sexies</i> della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, l'A.O.U. si riserva il	
	diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla convenzione, previa formale	
	comunicazione al Soggetto Promotore con preavviso non inferiore a 30 giorni.	
	Art. 12 – Clausola anti pantouflage	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e	
	ss.mm.ii. Il Soggetto Promotore dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione	
	del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o	
	subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che	
	nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego	
	abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle	
	pubbliche amministrazioni.	
	Art. 13 – Codice di comportamento	
	Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile	
	2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,	
	e del Codice di Comportamento integrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di	
	Cagliari, il Soggetto Promotore e i Tirocinanti si impegnano, pena la risoluzione	
	della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.	
	Per quanto sopra, il Legale Rappresentante dichiara di averne preso visione prima	
	della sottoscrizione della presente convenzione.	
	Art. 14 – Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla	

protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla presente convenzione, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'A.O.U., sia nell'albo pretorio che nella sezione "amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza. e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese così come previsto dalla normativa di settore. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture dell'Azienda, all'Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione della convenzione e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il

	diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,	
	l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione	
	di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi	
	legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre	
	reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it),	
	quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.	
	Il promotore acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità legate	
	all'esecuzione del presente atto e dichiara di aver preso visione dell'informativa.	
	Art. 15 – Riservatezza	
	Il Soggetto Promotore deve garantire che i Tirocinanti prestino l'attività con	
	correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni	
	dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.	
	Il Soggetto Promotore e i Tirocinanti sono comunque obbligati in solido a non	
	divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione	
	a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione	
	della convenzione, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati	
	personali.	
	Il Soggetto Promotore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di	
	segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.	
	L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso	
	comporta la facoltà dell'A.O.U. di risolvere la presente convenzione senza alcun	
	preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Azienda.	
	Art. 16 – Controversie	
	Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente	

convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 17 – Spese

Sono a carico del promotore tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Le spese per l'imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente sono per intero a carico del Soggetto Promotore, senza diritto di rivalsa. Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 18 – Elezione di domicilio

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 del c.p.c., come segue:

- l'A.O.U. presso la propria sede ubicata in Cagliari (c.a.p. 09124), nella Via Ospedale n. 54;

- il Soggetto Promotore presso l'indirizzo risultante dalla presente scrittura con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda qualsivoglia variazione.

Le parti concordano che le comunicazioni tra di esse saranno valide ed efficaci anche se effettuate a mezzo posta elettronica.

Art. 19 – Norma di chiusura e rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le condizioni e le clausole o gli elementi di clausola della presente scrittura sono stati oggetto di trattativa individuale.

Per quanto compatibili, si rimanda al regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 1183 del 18 novembre 2019, alle norme del Codice civile, alle

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del
D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

Per l'Azienda Ospedaliero

Per SAPP – Scuola dell'Accademia

Universitaria di Cagliari

di Psicoterapia Psicoanalitica

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Chiara Seazzu

Dott.ssa Martina Petrollini